

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione delle attività "STUDIO NAZIONALE FERTILITA'"

Fasc. N. 1S18

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

Ospedale Evangelico Internazionale – Struttura Dipartimentale Medicina della Riproduzione, di seguito denominato "Ospedale" - codice fiscale 00656740107 con sede in Genova, Salita Superiore San Rocchino, 31/A rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Alessio PARODI

PREMESSO CHE:

- Il CCM, istituito presso il Ministero della Salute dal decreto legge 29 marzo 2004, n.81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, assicura il necessario supporto al Ministero prevedendo altresì il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti Nazionali competenti nell'ambito sanitario
- Nell'ambito delle azioni centrali del programma di attività del CCM per l'anno 2015, approvato con decreto Ministeriale 11 maggio 2015, è stato adottato il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie CCM per l'anno 2015
- Il predetto programma prevede all'interno dell'Area Azioni Centrali l'Ambito di intervento denominato "Attività all'interno del quale è stato



previsto uno specifico intervento a sostegno di uno studio nazionale sulla fertilità"

- l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 28 dicembre 2015, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 29.01.2016 al visto n.993, per la realizzazione delle attività di "Sorveglianza della mortalità materna" che fissa come data di inizio attività il giorno 01.04.2016 e la scadenza in data 31.03.2018;
- nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all'Accordo di collaborazione con il Ministero sono previste collaborazioni con 3 Unità Operative, tra queste la n. 2 è l'Ospedale Evangelico Internazionale – Struttura Dipartimentale Medicina della Riproduzione
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l' ISS e l' Ospedale che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto "Studio Nazionale Fertilità", cosi come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto (All.A).

Articolo 2

(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 1 aprile 2016 e avranno scadenza il 31 marzo 2018



L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Articolo 3 (Contributo)

Il finanziamento assegnato pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), sarà trasferito dall'ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 30%, pari ad Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 40 %, pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) dopo sei mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, successivamente all'invio da parte del Ospedale della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 5 del presente atto ;
- 30% pari ad Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'Ospedale dovrà presentare all'ISS la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile (all. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, ed include in particolare l'importo dovuto per l'assolvimento dell'imposta di bollo su documenti e quietanze.



Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.

Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'Ospedale dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 4 (Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per il l'Ospedale il Dott. Mauro COSTA e per l'ISS la Dott.ssa Angela SPINELLI.

Articolo 5 (Rendicontazioni)

L'Ospedale entro 10 giorni dalla scadenza di ogni trimestre, che sarà calcolato a partire dal 01 aprile 2016, data di inizio attività, trasmetterà all'ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Ospedale trasmetterà all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle sole spese sostenute per la realizzazione del progetto.



Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall'Ospedale utilizzando il modello di rendicontazione allegato.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'Ospedale che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario (all. A).

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute.

La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intero progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 6

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque



previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute solamente le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno del Dipartimento purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate.

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall' Ospedale nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.



Il responsabile scientifico dell' Ospedale ha l'obbligo di trasmettere alla data di scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto al responsabile scientifico dell'ISS.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'Ospedale non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione

La richiesta autorizzazione dovrà essere inviata all'ISS che in qualità di Ente capofila si occuperà di trasmetterla al referente scientifico del Ministero.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 43,93 CCM e capitolo 3174 Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità".

Articolo 8

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'Ospedale che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'Ospedale stesso, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nel termine di cui sopra.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'Ospedale non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l' Ospedale ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.



Articolo 9

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 10

(Codice Unico di Progetto)

L'Ospedale, secondo le normative vigenti, si impegna ad indicare su tutte le comunicazioni nonché sulle richieste di pagamento il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I85I15001950005.

Si fa presente che in assenza di tale codice non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il presente atto, composto di 10 articoli, redatto in duplice originale viene letto, approvato e sottoscritto e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'ISS

Per l'Ospedale

Il Direttore

gli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche

(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)

Il Direttore Generale

(Dott. Alessio Parodi

1 4 610. 2016